



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 19 maggio 2015

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 16-17-18 maggio 2015 - Diciassettesima giornata ritorno

Atalanta-Genoa 1-4
Cagliari-Palermo 0-1
Fiorentina-Parma 3-0
Hellas Verona-Empoli 2-1
Internazionale-Juventus 1-2
Napoli-Cesena 3-2
Roma-Udinese 2-1
Sampdoria-Lazio 0-1
Sassuolo-Milan 3-2
Torino-Chievo Verona 2-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 maggio 2015, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 106

1) SERIE A TIM

Gare del 16-17-18 maggio 2015 - Diciassettesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

243/668



Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. JUVENTUS

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l'altro, si attesta che circa il 70% dei 9.000 sostenitori della squadra nero-azzurra, collocati nel settore denominato "Secondo anello verde", indirizzava al 33° del secondo tempo al calciatore n. 6 della squadra avversaria un coro inequivocabilmente espressivo di "discriminazione per motivi di razza" ex art. 11, n. 1 CGS;

valutata la rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS per la sua "dimensione" e per la sua "reale percettibilità", come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati nella zona centrale e in corrispondenza della "Curva Nord" dello stadio;

rilevato che per la Società nero-azzurra il precedente provvedimento sanzionatorio per comportamenti discriminatori dei propri sostenitori (C.U. n. 144 dell'11 marzo 2014) non è ostativo alla concessione del beneficio di cui all'art. 16, n. 2bis e 3 CGS per la decorrenza dell'annuale "periodo di prova";

P.Q.M.

delibera di sanzionare la **Soc. INTERNAZIONALE** con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Secondo anello verde" privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta, Genoa, Internazionale, Napoli, Roma e Sampdoria** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **ROMA** a titolo di responsabilità oggettiva per avere un componente della panchina, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente; (regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale; con recidiva specifica reiterata.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BONAVENTURA Giacomo (Milan): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo.

FERNANDEZ SAENZ Jesus Joaquin (Milan): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).

CHOCHEV Ivaylo (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DIAMANTI Alessandro (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

HEURTAUX Thomas (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

KOULIBALY Kalidou (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

LICHTSTEINER Stephan (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione).

MAKSIMOVIC Nikola (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MIGLIACCIO Giulio (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

MISSIROLI Simone (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PINILLA FERRERA Mauricio (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

VERDI Simone (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

NAINGGOLAN Radja (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

TOROSIDIS Vasileios (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

EL SHAARAWY Stephan (Milan)

SECONDA SANZIONE

CONSIGLI Andrea (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

TREDICESIMA SANZIONE

NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

CAPELLI Daniele (Cesena)

DECIMA SANZIONE

MORETTI Emiliano (Torino)

RIGONI Luca (Palermo)

NONA SANZIONE

RANOCCHIA Andrea (Internazionale)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

EKDAL Albin (Cagliari)
PALETTA Gabriel Alejand (Milan)
PALOMBO Angelo (Sampdoria)
PIRIS Ivan Rodrigo (Udinese)
SILVESTRE Matias Augustin (Sampdoria)

SESTA SANZIONE

BALZANO Antonio (Cagliari)

BROZOVIC Marcelo (Internazionale)
GHOULAM Faouzi (Napoli)
GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Palermo)
MENDES PEDRO Felipe Teodosio (Parma)
VIDIC Nemanja (Internazionale)
VOLTA Massimo (Cesena)

QUINTA SANZIONE

CROCE Daniele (Empoli)
MORATA MARTIN Alvaro Borja (Juventus)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

KOVACIC Mateo (Internazionale)

SECONDA SANZIONE

BONERA Daniele (Milan)
IZZO Armando (Genoa)
LJAJIC Adem (Roma)
SILVA PERDOMO Gaston Alexis (Torino)

PRIMA SANZIONE

DIAKHITE Modibo (Cagliari)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)

HONDA Keisuke (Milan): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)

PEREIRA DA SILVA Luiz Fernando (Hellas Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento fallosi in area di rigore avversaria.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 19 MAGGIO 2015

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta